

STATUTO

**BOTANICA GANCIA IMPRESA
SOCIALE SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA
CITTADELLA 36

Numero REA: CZ - 231285

Codice fiscale: 04046440790

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		ALLEGATO "B " RACC. N. 32536
DENOMINAZIONE		
ART.1 = Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, viene costi-		
tuita una società a responsabilità limitata denominata BOTANI-		
CA GANCiA IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		
in breve "BOTANICA GANCiA IMPRESA SOCIALE S.R.L."		
SEDE		
ART.2 = La Società ha sede legale in LAMEZIA TERME all'indi-		
rizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il		
Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 - ter dispo-		
sizioni di attuazione del codice civile.		
Gli Amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere		
ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filia-		
li, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ov-		
vero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune so-		
praindicato.		
Spetta, invece, all'assemblea dei soci, in quanto modifiche		
statutarie, deliberare la istituzione di sedi secondarie o il		
trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra in-		
dicato.		
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con		
la società, è quello risultante dall'iscrizione presso il Re-		
gistro delle Imprese competente.		
OGGETTO		
ART.3 = La società esercita in via stabile e principale atti-		

	vità di impresa di interesse generale per il perseguimento di
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e preci-
	samente le seguenti attività:
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente
	del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato
	nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successi-
	ve modificazioni;
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
	nonché' le attività culturali di interesse sociale con finali-
	tà educativa;
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-
	glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione
	accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
	dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e rici-
	claggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché' al-
	la produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da
	fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto
	legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-
	rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gen-
	naio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
	- formazione universitaria e post-universitaria;
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche

	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
	pratica del volontariato, e delle attività di interesse gene-
	rale di cui al presente articolo;
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interes-
	se sociale, culturale o religioso;
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-
	tivo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della po-
	vertà educativa;
	- attività commerciali, produttive, di educazione e informa-
	zione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in li-
	cenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a fa-
	vore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi
	come un rapporto commerciale con un produttore operante in
	un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese
	in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata
	finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato,
	e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di svi-
	luppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di
	garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle nor-
	mative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
	lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di
	rispettare i diritti sindacali, nonché' di impegnarsi per il
	contrasto del lavoro infantile;
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel

	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al	
	comma 4 dell'art. 2 del D.lgs. 112/2017	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle	
	Infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni non-	
	ché di ogni altra attività di carattere residenziale tempora-	
	neo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi;	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	Inoltre, la Società potrà svolgere:	
	- attività di orti botanici, giardini zoologici e riserve e	
	parchi naturali;	
	- produzione, trasformazione e commercializzazione di fiori,	
	piante ornamentali, alberi, arbusti, materiale di propagazione	
	(semi, bulbi) e piante per orto, frutto e bosco;	
	- promuovere e gestire corsi di aggiornamento, di formazione	
	culturale, professionale ed artistica, visite guidate, incon-	
	tri culturali ed educativi, dibattiti, mostre, convegni, semi-	
	nari, tavole rotonde ed attività ricreative, istituire borse	
	di studio, gestire centri culturali, assistenziali, educativi,	
	sportivi e ricreativi;	
	- la realizzazione e gestione di attività di ristorazione,	
	commerciali ed espositive connesse alla valorizzazione dei be-	

	ni culturali di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e succes-
	sive modificazioni;
	- svolgere tutti i servizi inerenti e conseguenti all'attività
	prevista dai punti precedenti, ivi compresi la gestione di at-
	tività ristorative e ricettive in genere;
	- commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari
	e non alimentari senza prevalenza alcuno;
	- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effe-
	tuato via internet.
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società può com-
	piere, in via strumentale e senza che ciò, possa costituire
	oggetto prevalente tutte le operazioni commerciali, industria-
	li, finanziarie, immobiliari, mobiliari (esclusa la raccolta
	di risparmio e comunque tutte le attività riservate) utili e/o
	necessarie.
	In dette operazioni sono espressamente inclusi il rilascio di
	avalli e la prestazione di fidejussioni, nonché la costituzio-
	ne di garanzie reali anche per obbligazioni di terzi, purché
	attinenti all'oggetto sociale.
	La società potrà assumere partecipazioni ed interessenze e
	quote anche azionarie in altre imprese o società costituite o
	costituende, italiane o straniere, aventi oggetto analogo,
	connesso o affine al proprio, compresa la partecipazione in
	Consorzi, anche in forma mista, con enti Pubblici (entro i li-
	miti dell'art.2361 cod. civ.).

ASSENZA SCOPO DI LUCRO E UTILI

ART. 4 = La società è apartitica e aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

La società non persegue **alcuno scopo di lucro** e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

AI sensi dell'art. 3 del Dlgs. n. 112/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del [codice civile](#) è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 3 del D.lgs. 112/2017.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) se costituita nelle forme di cui al libro V del [codice civile](#), ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e

	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice na-
	zionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie
	di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di
	statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello
	dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di ge-
	stione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche
	mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione
	di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura co-
	munque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-
	le effettivamente versato;
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, asso-
	ciati, soci dell'impresa sociale o società da questa control-
	late, finalizzate alla promozione di specifici progetti di
	utilità sociale.
	CAPITALE SOCIALE
	ART.5 = Il capitale è stabilito in Euro 10.000,00 (diecimi-
	1a/00)
	In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante
	nuovi conferimenti, anche di beni in natura e/o di crediti,
	spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione al-
	le partecipazioni da essi possedute (nel prosieguo indicato
	come diritto di opzione). Nella decisione di aumento deve es-
	sere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzio-

	ne che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta	
	giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumen-	
	to può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data	
	dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomanda-	
	ta A/R o pec; detta comunicazione può essere omessa qualora i	
	soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di au-	
	mento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzio-	
	ne e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per	
	l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della	
	decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di op-	
	zione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto	
	di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che	
	siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene	
	sottoscritto in tutto o in parte dai soci, potrà essere collo-	
	cato anche presso terzi, salvo che la decisione di aumento non	
	lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 <i>bis</i> -	
	terzo comma - cod. civ. per il caso di sottoscrizioni parzia-	
	li.	
	È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente	
	nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato	
	anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi,	
	salvo che nel caso di cui all'articolo 2482- <i>ter</i> cod. civ.; in	
	tale caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla deci-	
	sione il diritto di recesso, a norma dell'art. 2473 cod. civ.	
	CONFERIMENTI	

ART.6 = I conferimenti da parte dei soci possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti o qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il socio che avesse conferito la prestazione di opera o di servizi a favore della società, potrà sostituire la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prodotta a garanzia, con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

DURATA

ART.7 = La durata della società è fissata dalla data della sua legale costituzione al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata o anticipata con decisione dei soci

QUOTE SOCIALI

ART.8 = Le quote sociali sono trasferibili ai sensi di legge.
Qualora un socio intenda cedere a titolo oneroso o gratuito, in tutto o in parte, la propria quota o i diritti di opzione allo stesso spettanti, è riservato agli altri soci il **diritto di prelazione**. Per consentire l'esercizio di tale diritto, il socio che intende alienare la propria partecipazione dovrà comunicare con lettera raccomandata A.R. o PEC inviata all'orga-

no amministrativo la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del prezzo, delle modalità di trasferimento e le generalità di eventuali aspiranti acquirenti.

L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o della pec comunicherà l'offerta agli altri soci.

Il socio che intenda esercitare il diritto di prelazione a lui riconosciuto dovrà comunicarlo al socio offerente mediante lettera raccomandata A.R. o PEC entro trenta giorni dalla data in cui il socio interessato all'acquisto ha ricevuto notizia dell'offerta di vendita.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il socio interessato acquisterà la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale, il cui compenso sarà a carico dell'Acquirente.

Nell'ipotesi in cui nessun socio intenda esercitare il diritto di prelazione, il socio alienante avrà facoltà di cedere liberamente la quota ad altri, comunicando le generalità del terzo acquirente alla Società.

8.2 = Le quote trasferite per successione legittima o testamentaria dovranno essere offerte dagli eredi e/o legatari in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui ai

precedenti commi.

Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto dal presente articolo, si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

VERSAMENTI SOCI

ART.9 = I soci possono effettuare anticipazioni in conto capitale o versamenti a fondo perduto, nonché finanziamenti infruttiferi di interessi.

Inoltre in ottemperanza alle vigenti norme portate dal T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia ed in esecuzione della delibera C.I.C.R. del 19 luglio 2005, della successiva delibera C.I.C.R. del 22 febbraio 2006, recante integrazioni a quella precedente, nonché del provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 in vigore del 1° gennaio 2017, i soci potranno effettuare finanziamenti nei confronti della società, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) iscrizione nel libro soci (oggi R.I.) da almeno tre mesi;
- b) detenzione di una partecipazione al capitale sociale in misura pari o superiore al 2%.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 cod. civ..

RECESSO

ART.10 = Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno acconsentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al

	trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato
	di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di reces-
	so previste dal presente Statuto;
	- ai soci che non hanno acconsentito al compimento di opera-
	zioni che comportano una sostanziale modificazione dell'ogget-
	to della società o una rilevante modificazione dei diritti at-
	tribuiti ai soci a norma dell'art.2468, IV comma cod. civ..
	L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso,
	nei casi sopra previsti, dovrà essere spedita all'Organo Ammi-
	nistrativo mediante lettera raccomandata A/R o PEC entro quin-
	dici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della
	delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che
	legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscri-
	vere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni
	dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso
	può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. Il re-
	cesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo
	di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisio-
	ne che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento
	della società.
	La lettera raccomandata o la pec di cui sopra dovrà indicare
	le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché
	l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.
	Al socio receduto è ammesso il rimborso al socio del capitale
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato

	ai sensi dell'art. 4 del vigente statuto.	
	ESCLUSIONE	
	ART.11 = Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si	
	sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore	
	della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia	
	più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di confe-	
	rimento.	
	Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto,	
	che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato	
	con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.	
	L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita deli-	
	bera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare.	
	Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo	
	della maggioranza richiesta non si tiene conto della parteci-	
	pazione del socio della cui esclusione si tratta; questi tut-	
	tavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza di-	
	ritto di voto.	
	La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccoman-	
	data A.R. o PEC al socio escluso e l'esclusione avrà effetto	
	decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro que-	
	sto termine il socio escluso potrà attivare a sue spese l'or-	
	gano arbitrale di cui al successivo articolo 21 affinché si	
	pronunci in merito all'esclusione.	
	Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua parte-	

cipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art.9 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente.

DECISIONI DEI SOCI

ART.11bis = I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di controllo o del Revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (ove previsti).

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale nonché nel caso indicato dall'art.2482 bis del cod. civ., le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art.12.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono es-

sere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art.2466 cod. civ.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ASSEMBLEE

ART.12 = L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente atto costitutivo, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella doman-

da sono stati indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata A.R., PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al loro domicilio. Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori.

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, intestatari di quote di partecipazione di cui ri-

	sultino essere titolari in virtù delle norme di legge tempo	
	per tempo vigenti alla data della riunione assembleare.	
	Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua	
	partecipazione.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare liberamente in assemblea.	
	La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con	
	il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata	
	dalla società.	
	È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di te-	
	lecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, delle quali	
	deve essere dato atto nel relativo verbale:	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare	
	svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere	
	oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	In tutti i luoghi audio o video collegati dovrà essere predi-	
	sposto il foglio delle presenze.	

	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assem-	
	blea.	
	La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico,	
	al Presidente nel caso di Consiglio di Amministrazione o	
	all'Amministratore più anziano in caso di pluralità di ammini-	
	stratori.	
	Qualora questi non possa o non voglia esercitare tale funzio-	
	ne, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capi-	
	tale rappresentato, il Presidente, fra i presenti.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare co-	
	stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento	
	dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli	
	esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la pre-	
	senza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capi-	
	tale sociale.	
	In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando	
	all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, sono pre-	
	senti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento.	
	Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la	
	maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.	

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART.13 = La Società è amministrata, secondo quanto deciso dai soci al momento della nomina, alternativamente da:

- un Amministratore Unico con potere di rappresentanza legale;
- un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ed un massimo di sette membri;
- due o più Amministratori i quali eserciteranno i loro poteri

	in via congiuntiva o disgiuntiva.
	I componenti dell'organo amministrativo:
	a) possono essere anche non soci;
	b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono
	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste
	dall'art.2382 cod. civ.
	c) durano in carica per il periodo di volta in volta determi-
	nato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revo-
	ca o dimissioni;
	d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere re-
	vocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
	e) sono rieleggibili;
	f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art.2386 del
	cod. civ.;
	g) non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui
	all'art.2390 del cod. civ.;
	h) può assumere la carica di amministratore solo chi sia in
	possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed in-
	dipendenza.
	Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la mag-
	gioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero
	consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina
	dei nuovi amministratori.
	In tal caso gli amministratori restano in carica per la convo-
	cazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino

alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.14 = Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, PEC, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate data, luogo e ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, qualora sia stato nominato, o,

	in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal	
	Consiglio stesso.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	di voti prevale quello del Presidente.	
	Nel caso di più amministratori con poteri congiunti o disgiun-	
	ti, le relative deliberazioni sono valide se adottate con la	
	presenza e il consenso della maggioranza.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comi-	
	tato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che,	
	trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono	
	firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in	
	volta anche tra estranei al Consiglio.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attri-	
	buzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi com-	
	ponenti o ad uno o più amministratori delegati, determinando	
	il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto pre-	
	visto dall'art.2381 cod. civ..	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	nell'art.2381 cod. civ. e quelle non delegabili ai sensi delle	
	altre leggi vigenti.	
	È consentito l'intervento al Consiglio di Amministrazione me-	

diante mezzi di telecomunicazione alle condizioni esposte al precedente articolo 12. In tutti i luoghi audio o video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART.15 = Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservino alla decisione dei soci.

ART.16 = In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente o, in sua assenza, al Vicepresidente.

Nel caso di più amministratori, il potere di rappresentanza, così come il potere gestorio, spetta ad essi in via congiunta o disgiunta, in base alle determinazioni di volta in volta assunte dai soci in sede di nomina dell'organo medesimo.

ORGANO DI CONTROLLO

ART.17 = Ai sensi dell'art. 2477 co. 1° cod. civ., è facoltà dei soci nominare, determinandone competenze e poteri, un Organo di controllo o un Revisore, che opererà ai sensi della legge tempo per tempo vigente;

L'Organo di controllo o il Revisore così nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle

scritture contabili e può:

a) compiere atti di ispezione e controllo;

b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'articolo 2477 co. 2° e 3° del codice civile.

Il controllo legale dei conti della società viene esercitato dall'Organo di controllo, purché Revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Diversamente, ove sia prescritto per legge ovvero qualora i soci deliberino in tal senso, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

ART.18 = Gli esercizi sociali si chiudono al **31 dicembre di ogni anno.**

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso

peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

ART 19 = Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società. In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori tematiche.

	In caso di superamento da parte della società di due dei limi-	
	ti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice	
	civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di	
	un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di	
	controllo.	
	SCIoglimento	
	ART.20 = Lo scioglimento anticipato volontario della società è	
	deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste	
	per la modifica del presente atto costitutivo.	
	Verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste	
	dall'art. 2484 cod. civ. ovvero da altre disposizioni di legge	
	o del presente atto costitutivo, l'Assemblea con apposita de-	
	liberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste	
	per la modifica del presente atto costitutivo, dispone:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del miglior realizzo.	

	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei li-	
	quidatori si applica la disposizione dell'art.2489 cod. civ.	
	e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti	
	utili per la liquidazione della società.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con	
	deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richie-	
	ste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al so-	
	cio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti	
	della revoca si applica l'art.2487 ter cod. civ.	
	Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e	
	sugli organi amministrativi si applicano, in quanto compatibi-	
	li, anche durante la liquidazione.	
	Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII	
	Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.)	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita vo-	
	lontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio re-	
	siduo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme	
	di cui al libro V del codice civile , il capitale effettivamen-	
	te versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i	
	dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui	
	all'articolo 3, del D.lgs. 112/2017, è devoluto, ad altri enti	
	del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o	
	ai Fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs 112/2017	
	secondo le disposizioni statutarie.	

	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART.21 = Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede legale la società.	
	L'Arbitro giudicherà ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art.806 e ss. del c.p.c. e stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	TITOLI DI DEBITO	
	ART.22 = La società può emettere titoli di debito.	
	L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.	
	I titoli emessi ai sensi del comma 1° dell'art. 2483 cod. civ. possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società	

nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

RINVIO

ART.23 = Si precisa che:

- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata nonché del D.lgs. n. 112/2017.

F.to

Michela Fragale

Gianluca Perrella - notaio - segue impronta di sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.
F.to:
Gianluca Perrella